

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIMA, PAOLO RUSSO, DE CAMILLIS, FAENZI, NASTRI,
FORMICHELLA, PICCHI, FUCCI, BIAVA, CRISTALDI**

Concessione di contributi per il rinnovo
delle macchine agricole e operatrici

Presentata il 5 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende venire incontro alle reali esigenze degli agricoltori attraverso la concessione di contributi finalizzati a rinnovare il parco macchine agricole e operatrici. Attraverso una politica che favorisca la rottamazione delle macchine agricole più vecchie si avrà, infatti, la possibilità non solo di mettere a disposizione degli operatori di questo settore produttivo, strumenti di lavoro più moderni e compatibili con gli *standard* di risparmio e di razionalizzazione dei costi di manutenzione, ma anche e soprattutto di garantire maggiore sicurezza sul lavoro al fine di ridurre notevolmente la percentuale di incidenti e di morti. A tal proposito, è necessario evidenziare che il massiccio

esodo della manodopera agricola, che nel periodo compreso tra il 1950 e il 2008 ha visto trasferire dal settore primario a quello industriale e dei servizi quasi 8 milioni di lavoratori, ha determinato l'urgenza di sopperire alla progressiva carenza di forze di lavoro con lo sviluppo rapido e intenso della meccanizzazione. L'ampiezza del fenomeno è dimostrata anche dal fatto che il parco macchine agricole, che nel 1945 contava circa 52.000 unità, nel 2008 raggiunge la cifra di circa 1,7 milioni di unità. Nell'arco di quaranta anni, poi, il numero delle trattrici in uso è aumentato di circa 6,5 volte, passando dalle 249.000 unità nei primi anni sessanta a circa 1.626.000 unità nel 2003. Un altro dato significativo è rappresentato anche

dall'aumento della potenza media del parco macchine che è passata dai 30 CV della fine degli anni cinquanta agli attuali 58 CV. I dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a prescindere dal numero dei mezzi impiegati, evidenziano, poi, come il parco macchine generale, più dell'80 per cento, sia costituito da attrezzature con più di dieci o di quindici anni di vita e quindi non pienamente conformi agli *standard* di sicurezza minimi richiesti dalla legislazione vigente in materia. Gli stessi dati dell'INAIL, relativamente agli infortuni sul lavoro, evidenziano come l'attività agricola rimanga quella più esposta a rischi sia per l'incidenza degli infortuni sia per la gravità degli stessi e che la causa è legata anche all'utilizzo di queste macchine operatrici, la cui manutenzione, in alcuni casi, non è affidata a ditte specializzate ma è effettuata dagli stessi operatori agricoli. Nonostante la necessità di seguire la strada del rinnovo e della modernizzazione di questi mezzi, a causa della crisi economica e finanziaria di questi ultimi anni, si sta assistendo a un

complessivo calo di vendite nel settore che ha interrotto il processo di modernizzazione del settore, timidamente avviatosi negli anni passati, nonché quello relativo alla tutela dei lavoratori agricoli che, come abbiamo visto, sono esposti a infortuni più o meno gravi a causa di macchine vetuste o con poca manutenzione. Su questa crisi pesa anche il fatto che, tranne qualche rara eccezione, i piani di sviluppo rurale della regione non prevedono incentivi e aiuti per ammodernare il parco macchine in maniera significativa. Senza dimenticare che in alcune regioni i bandi sono stati emanati con forte ritardo e, purtroppo, con alcune misure non particolarmente adeguate per gli imprenditori del settore primario. Pertanto, la soluzione a questo problema potrebbe essere la pressione di aiuti pubblici per la rottamazione di macchine agricole sulla base di quanto accaduto in passato per le automobili ed è su questa base che la presente proposta di legge intende procedere al fine di far competere l'Italia con il resto dei Paesi europei anche in questo settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha come finalità il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro degli operatori del settore agricolo, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio rurale, nonché lo sviluppo qualitativo delle produzioni del settore primario, mediante la previsione di incentivi per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici.

ART. 2.

1. Per l'acquisto di macchine agricole e operatrici, di cui agli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché di attrezzature portate e semiportate di cui all'articolo 206 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con contestuale rottamazione della macchina o dell'attrezzatura da sostituire avente i requisiti stabiliti dall'articolo 3 della presente legge, è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di listino. Un ulteriore contributo del 5 per cento è riconosciuto per l'acquisto di macchine o di attrezzature dotate di certificazione volontaria di prodotto relativa alla sicurezza, rilasciata da un organismo accreditato del Sistema nazionale per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione e ispezione (SIN-CERT) o da un altro organismo equivalente operante nell'Unione europea.

ART. 3.

1. Per accedere al contributo di cui all'articolo 2, le macchine agricole e operatrici nonché le attrezzature di cui al

medesimo articolo 2, devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere state acquistate da almeno dieci anni;
- b) essere prive della marcatura CE;
- c) appartenere alla stessa categoria della macchina o dell'attrezzatura da acquistare.

2. Le spese e le operazioni di rottamazione delle macchine e delle attrezzature di cui al comma 1 sono poste a carico del concessionario o del venditore delle nuove macchine o attrezzature, che è tenuto a conservare il certificato di avvenuta rottamazione per dieci anni.

ART. 4.

1. Il contributo di cui all'articolo 2, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è corrisposto per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno.

